



Disposti di natura non doganale

A.60 1° giugno 2023

Regolamento R-60-2.7

Trasferimento di beni culturali

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Indice

| | | |
|-------|--|---|
| 1 | Basi legali..... | 3 |
| 2 | Scopo e campo d'applicazione..... | 3 |
| 3 | Competenza..... | 3 |
| 4 | Riconoscere i beni culturali | 3 |
| 5 | Dichiarazione doganale..... | 4 |
| 5.1 | Obbligo di dichiarazione | 4 |
| 5.1.1 | In generale..... | 4 |
| 5.1.2 | Contenuto della dichiarazione doganale..... | 4 |
| 5.1.3 | Invii postali e di corriere | 4 |
| 5.1.4 | Regime di deposito doganale e deposito franco doganale (mod. 11.95) | 5 |
| 5.1.5 | Regime di ammissione temporanea: particolarità del libretto ATA..... | 5 |
| 5.1.6 | Traffico turistico..... | 5 |
| 5.2 | Obbligo di autorizzazione..... | 5 |
| 5.2.1 | Importazione (compresa ammissione temporanea e immagazzinamento) e transito | 5 |
| 5.2.2 | Esportazione | 6 |
| 5.3 | Divieto d'esportazione per beni culturali di proprietà della Confederazione..... | 6 |
| 6 | Infrazioni | 6 |

1 Basi legali

- Convenzione del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (RS 0.444.1; denominata anche Convenzione UNESCO 1970)
- Legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC; RS 444.1)
- Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento dei beni culturali (OTBC; RS 444.11)

2 Scopo e campo d'applicazione

(Art. 1 LTBC)

Con la legislazione sul trasferimento dei beni culturali la Confederazione intende fornire un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell'umanità e impedire il furto, il saccheggio e il commercio illegale di beni culturali.

3 Competenza

(Art. 18 e 19 LTBC)

L'esecuzione della LTBC compete al servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali dell'Ufficio federale della cultura (UFC).

Il controllo al confine del trasferimento dei beni culturali compete all'OFDF, che è autorizzata a trattenere beni culturali sospetti all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione e a sporgere denuncia alle autorità preposte al perseguimento penale.

4 Riconoscere i beni culturali

Per «bene culturale» si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970.

L'UFC mette a disposizione mezzi ausiliari per riconoscere i beni culturali:

- [Lista di controllo](#)¹ «Beni culturali»
- [FAQ – Domande frequenti sull'applicazione della LTBC](#)² (in particolare 1. *Come si definisce un bene culturale?* e 2. *Quando un oggetto è considerato importante ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LTBC?*)

¹ <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali.html>

² <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/importazione-transito-ed-esportazione-di-beni-culturali.html>

5 Dichiarazione doganale

5.1 Obbligo di dichiarazione

5.1.1 In generale

(Art. 4 LTBC)

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare **tutti** i beni culturali **provenienti da qualsiasi Paese** per scritto o elettronicamente nel traffico delle merci commerciabili. Le dichiarazioni in base alla LTBV devono essere conservate per 30 anni.

5.1.2 Contenuto della dichiarazione doganale

(Art. 25 OTBC)

Tutti i beni culturali provenienti da qualsiasi Paese sottostanno all'obbligo di dichiarazione. Nella dichiarazione doganale la persona soggetta a tale obbligo deve inoltre inserire:

- indicazioni sul tipo di bene culturale (p. es. vaso d'argento, statua, dipinto);
- dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso di prodotti di scavi o scoperte archeologici³ o paleontologici⁴, sul luogo di ritrovamento del bene culturale;
- indicazioni sull'obbligo di autorizzazione e sul Paese mittente (elemento di controllo):

Nel caso di una voce di tariffa senza elemento di controllo, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione aggiunge le indicazioni (p. es. bene culturale, esportazione da Haiti non soggetta ad autorizzazione) nel campo di testo riservato alla designazione della merce.

- codice d'assoggettamento DNND⁵: 1 (dichiarazione con e-dec o NCTS);
- codice del genere di DNND: 026 bene culturale (dichiarazione con e-dec o NCTS);
- Restriction⁵: 1 si (dichiarazione con Passar);
- Restriction Code: 801 bene culturale (dichiarazione con Passar);
- autorizzazione per l'esportazione⁶;

la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara tale autorizzazione nella rubrica relativa alle autorizzazioni della dichiarazione doganale.

5.1.3 Invii postali e di corriere

Le prescrizioni relative all'obbligo di dichiarazione e le indicazioni nella dichiarazione doganale per i beni culturali valgono in egual misura per gli invii postali e per quelli di corriere.

Nel caso di invii che potrebbero contenere un bene culturale, il dichiarante doganale deve fare ulteriori accertamenti al fine di effettuare la dichiarazione doganale in modo corretto. I costi collegati a tali chiarimenti sono a carico del destinatario.

È possibile evitare costi supplementari se il mittente aggiunge sul pacchetto un'osservazione ben visibile indicante se si tratta o meno di un bene culturale. Ciò è consigliato nel caso di antichità, merci rare e in particolare di prodotti di scavi archeologici.

³ Archeologia = scienza che studia le culture antiche, soprattutto sulla base di scavi.

⁴ Paleontologia = scienza che studia gli esseri viventi di ere geologiche passate.

⁵ https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/documentazione/direttive/r-60_nichtzollrechtliche_erlasse.html → In generale

⁶ Vale unicamente per i beni culturali elencati nell'allegato della relativa convenzione bilaterale e importati direttamente dallo Stato contraente.

5.1.4 Regime di deposito doganale e deposito franco doganale (mod. 11.95)

(Art. 19 LTBC, art. 26 OTBC)

L'immagazzinamento di beni culturali nei depositi doganali è considerato importazione ai sensi della LTBC. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione notifica per scritto all'OFDF l'immagazzinamento di beni culturali in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale. A tale scopo utilizza la dichiarazione doganale per l'immagazzinamento di merci sensibili (mod. [11.95](#))⁷, da inoltrare in duplice copia.

5.1.5 Regime di ammissione temporanea: particolarità del libretto ATA

Se l'esportazione da uno Stato contraente non sottostà ad autorizzazione, all'atto dell'importazione e del transito la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione appone nel libretto ATA (nel tagliando per l'utilizzo in Svizzera) la seguente annotazione «L'esportazione da uno Stato che ha ratificato la Convenzione UNESCO non necessita di un'autorizzazione».

5.1.6 Traffico turistico

I viaggiatori che importano o esportano beni culturali nel traffico turistico devono dichiararli per scritto o elettronicamente nel traffico delle merci commerciabili⁸. In caso di dichiarazione verbale effettuata correttamente, i membri dell'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (MdUDSC) rilasciano un bollettino di transito (mod. 11.61), affinché l'imposizione doganale possa avvenire all'interno

Eccezione: gli strumenti musicali portatili considerati beni culturali che i viaggiatori importano o esportano come oggetti d'uso personale per l'ammissione temporanea possono essere imposti senza formalità. All'aeroporto, le persone che portano con sé simili strumenti musicali possono utilizzare il passaggio verde. Ciò vale anche per gli strumenti noleggiati nonché per gli strumenti musicali portatili importati in Svizzera in occasione di concerti o per scopi didattici (vedi [informazioni sugli «strumenti musicali portatili»](#)⁹).

5.2 Obbligo di autorizzazione

5.2.1 Importazione (compresa ammissione temporanea e immagazzinamento) e transito

Chi intende importare o fare transitare direttamente dallo Stato contraente beni culturali oggetto di una convenzione ai sensi dell'articolo 7 LTBC deve provare alle MdUDSC che le disposizioni d'esportazione dello Stato estero contraente sono rispettate. L'autorizzazione per l'esportazione di tale Stato deve essere dichiarata nell'apposita rubrica della dichiarazione doganale e presentata ai membri dell'UDSC.

L'obbligo di dichiarazione vale per i beni culturali e gli oggetti figuranti nell'allegato della relativa convenzione, importati direttamente dallo Stato contraente con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione bilaterale.

Quest'obbligo di dichiarazione non vale per i beni culturali e gli oggetti provenienti da altri Stati contraenti (vale anche per gli oggetti provenienti da Stati contraenti con una convenzione bilaterale, importati indirettamente attraverso altri Stati).

⁷ <https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-ditte/divieti--limitazioni-e-condizioni/proprietà-intellettuale--commercio-e-cultura/trasferimento-dei-beni-culturali.html>

⁸ <https://www.offices.customs.admin.ch/>

⁹ <https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-privati/viaggiare-e-acquistare--in-franchigie-quantitative-e-franchigia-importazione-in-svizzera/strumenti-musicali-portatili.html>

5.2.2 Esportazione

Chi intende **esportare temporaneamente dalla Svizzera** beni culturali iscritti nell'[Elenco federale](#)¹⁰ (Elenco TBC) **richiede un'autorizzazione** dell'UFC da presentare alle MdUDSC. I beni culturali che figurano in tale elenco, e che sono quindi soggetti ad autorizzazione, sono esclusivamente beni di proprietà della Confederazione.

L'UFC non rilascia alcuna autorizzazione per altri beni culturali.

Il diritto cantonale può eventualmente prevedere delle restrizioni all'esportazione. Tuttavia, di solito queste non sono applicabili a beni culturali esteri. Il dichiarante doganale deve chiarire la questione direttamente con le autorità cantonali interessate (p. es. quando si tratta di un bene culturale di un elenco cantonale).

5.3 Divieto d'esportazione per beni culturali di proprietà della Confederazione

Determinati beni culturali di proprietà della Confederazione sono iscritti nell'Elenco federale

Per tali beni culturali vige un **divieto di esportazione definitiva dalla Svizzera**. Chi intende esportare temporaneamente dalla Svizzera beni culturali iscritti nell'Elenco federale necessita di un'autorizzazione dell'UFC da presentare alle MdUDSC (vedi cifra 5.2.2).

6 Infrazioni

(Art. 24 e 27 LTBC)

Commette un'infrazione alla LTBC chi:

- importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario (p. es. da scavi illegali);
- si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile (CC; RS 210);
- non dichiara correttamente i beni culturali/infrange l'obbligo di dichiarazione all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito di beni culturali (omessa o errata dichiarazione ai sensi della LTBC [secondo l'art. 25 OTBC]):
 - non presenta una dichiarazione doganale;
 - dichiara il numero di controllo 999 anziché 911–913;
 - nel caso di depositi franchi doganali e DDA il bene culturale non è indicato nell'inventario;
- importa illecitamente beni culturali:
 - non rispettando l'obbligo di autorizzazione (ciò significa che un bene culturale, indicato nell'allegato della relativa convenzione bilaterale, viene importato direttamente dallo Stato contraente con cui la Svizzera ha concluso una convenzione bilaterale senza autorizzazione per l'esportazione);
 - non rispettando i provvedimenti limitati nel tempo¹¹ della Confederazione allo scopo di salvaguardare il patrimonio culturale;
- esporta senza autorizzazione o dichiara in modo inesatto all'esportazione beni culturali iscritti nell'Elenco federale.

¹⁰ <https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/elenco-federale.html>

¹¹ Attualmente gli Stati interessati da tali provvedimenti sono la Siria (RS 946.231.172.7) e la Repubblica dell'Iraq (RS 946.206).